

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1822)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

Regime di gestione per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961 dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1959 è scaduto il regime di gestione (previsto dalla legge 3 febbraio 1961, n. 32) dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, come regolato dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, e successive modificazioni.

Com'è noto, il 19 luglio 1960 il Governo presentò al Senato un disegno di legge (n. 1179) per il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con effetto dal 1° gennaio 1960. Durante la discussione parlamentare di questo provvedimento destinato a dare una nuova disciplina ai rapporti con-

trattuali tra Stato e Società concessionarie, data l'importanza e la complessità della materia, si è appalesata la necessità di procedere a un più ampio e approfondito esame delle relative norme. Ora, considerato che dal 1° gennaio 1960 in poi l'esecuzione dei servizi è priva di una legge formale che consenta, tra l'altro, all'Amministrazione di corrispondere alle Società concessionarie almeno degli acconti, si è manifestata la necessità di uno strumento legislativo che autorizzi l'applicazione del vecchio regime di gestione per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961. L'attuale situazione, infatti, costringe le Società concessionarie, per far fronte alle esigenze di gestione, a ricorrere al credito bancario per ingenti somme;

ciò comporta un pesante sovraccarico di interessi passivi che, in definitiva, viene a gravare sull'Erario.

La presentazione di questo provvedimento non pregiudica minimamente, com'è ovvio, l'urgenza dell'emanazione della legge fondamentale sul riassetto dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale. Anzi tale urgenza appare ora, nell'interesse dell'Erario, con più spiccata evidenza. Infatti è evidente la necessità di non prolungare un regime di successive proroghe deprecabile sotto tutti gli aspetti: sotto l'aspetto finanziario per l'accumulo, come sopra detto, di sempre crescenti oneri di interessi passivi, e sotto l'aspetto tecnico-politico per l'indefinita protrazione del vecchio regime del 1936 superato nei principi e nei metodi.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che, conformemente a quanto stabilito dalla legge 3 febbraio 1961, n. 32, regola, all'articolo 1, il regime di gestione dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961 sulla base delle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, e successive modificazioni.

Con l'articolo 2, è conferita ai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro l'autorizzazione a stipulare con le quattro società esercenti i servizi appositi atti aggiuntivi contrattuali da valere per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961.

Tali atti dovranno essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il te-

soro e per le poste e le telecomunicazioni e assoggettati, come per il passato, alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Con l'articolo 3 il periodo di revisione dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1959 stabilito dalla legge 3 febbraio 1961, n. 32, viene esteso, conseguentemente, fino al 31 dicembre 1961.

Con l'articolo 4 viene stabilito di corrispondere alle Società a titolo di acconto, per sovvenzione e integrazione relativa all'esercizio dei servizi nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961, la somma di lire 38 miliardi e 475 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da corrispondersi a revisione avvenuta sulla base dei risultati netti di gestione del periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1961, indicato nell'articolo 3.

Con l'articolo 5 si indicano i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sui quali dovrà far carico l'onere predetto e viene data autorizzazione al Ministro per il tesoro di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio. Si precisa che per lire 38 miliardi e 250 milioni si provvede con gli accantonamenti già previsti per l'attuazione della legge sul riordinamento dei servizi di cui al disegno di legge già citato, e per lire 225 milioni con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828, recante modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Con l'articolo 6 si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, numero 1002, e successive modificazioni.

Art. 2.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961.

Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Art. 3.

La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1961, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall'articolo 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32.

Art. 4.

Alle predette società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° gennaio 1960-

31 dicembre 1961, la somma di lire 38 miliardi e 475 milioni, oltre eventuali ulteriori acconti, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1961.

Detta somma di lire 38 miliardi e 475 milioni sarà ripartita tra le società di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

Art. 5.

All'onere di lire 38 miliardi e 475 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto:

quanto a lire 7 miliardi e 500 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60;

quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 388 del predetto stato di previsione della spesa per l'esercizio 1960-61;

quanto a lire 10 miliardi e 750 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62;

quanto a lire 225 milioni con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblici esercizi agli effetti dell'imposta del registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.